Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza Joseph Borrell

Consiglio europeo.

Palazzo Europa, PalazzoJustus Lipsius.

Rue de la Loi, 155Bruxelles

Al Presidente del Consiglio d'Europa Charles Michel.

Rue de la Loi, 155. Palazzo Europa, Bruxelles

Al Presidente del Parlamento europeo David Maria Sassoli

7 Place Adrien Zeller, Allée du Printemps B.P. 1024,

67070 Strasbourg, Francia

e p. c.

Al Segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres. U.N. Office of Legal affairs Mr. Miguel de Serpa Soares.

760 United Nations Plaza, New York, NY 10017, USA.

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights

Consiglio per i diritti umani

Comitato per l'eliminazione della discriminazione razziale (CERD) Comitato per i diritti economici, sociali e culturali (CESCR) Comitato per i diritti umani (CCPR)

Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne (CEDAW)

Comitato contro la tortura (CAT)

Comitato sui diritti dell'infanzia (CRC)

Comitato sui lavoratori migranti (CMW)

Sottocommissione per la prevenzione della tortura (SPT)

Sede Operativa – Via Strada per Fratta, 35 – 33077 Sacile (PN) – Territori Veneti Occupati
segreteria@clnveneto.net – www.clnnveneto.net

Comitato sui diritti delle persone con disabilità (CRPD)

Comitato per le sparizioni forzate (CED)

Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR)

Ufficio per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA)

Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO)

Comitato permanente inter-agenzie (IASC)

DESA (Dipartimento per gli affari economici e sociali)

Commissione sulla condizione delle donne (CSW)

Divisione per il progresso delle donne (DAW)

Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione (UNFPA)

Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF)

Entità delle Nazioni Unite per l'uguaglianza di genere e l'emancipazione delle donne (UN-Women)
Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP)

U.N. – OHCHR Ms. Michelle Bachelet Jeria Palais Wilson -Rue de Paquis,

52 CH-1201 Genève –SUISSSE.

Al Presidente dell'Assemblea Generale dell'ICRC Sig. Peter Maurer

Organisation for Economic Co-operation and Development (OCSE) Secretery-General Mr. Angel Gurria. 2, Rue André Pascal 75775 Paris Cedex 16 – FRANCE.

A Sua Eccellenza Procuratore Sig.ra Fatou Bensouda

Ufficio del ProcuratoreCorte Penale Internazionale

Po Box 19519- 2500 CM, L'Aia- Paesi Bassi

Sede Operativa – Via Strada per Fratta, 35 – 33077 Sacile (PN) – Territori Veneti Occupati
segreteria@clnveneto.net – www.clnnveneto.net

Trattato: Effetto farfalla dei Popoli Autoctoni d' Europa. (Formula di Vienna)

Oggetto: Dichiarazione di Belligeranza all'Organizzazione Internazionale sui Generis Unione Europea vincolante per tutti gli Stati e personalità giuridiche internazionali aderenti all'organizzazione.

Il Presente trattato "Effetto farfalla dei Popoli Autoctoni d'Europa" è disciplinato dal diritto internazionale della Convenzione di Vienna. Trattati conclusi tra stati ed altri soggetti del diritto internazionale o tra soggetti del diritto internazionale diversi dagli stati.

La risoluzione delle controversie ed il monitoraggio dell'attuazione del trattato, non è di per sé incompatibile con l'oggetto e lo scopo del trattato.

La belligeranza come atto giuridico di diritto internazionale pubblico, da obbligo di applicare il Diritto Internazionale Umanitario (DIU); il Comitato di Liberazione Veneto è nello status di rappresentante legale dello Stato Veneto, per il popolo Veneto autodeterminato e per tutti i Popoli autoctoni d' Europa.

Per Lesa esigibilità del diritto all'autodeterminazione dei Popoli d' Europa.

- Discriminazione razziale.

La Convenzione delle Nazioni Unite del 1965 contro la discriminazione razziale, proibisce qualsiasi distinzione sulla base di razza, colore, discendenza od origine nazionale od etnica, il cui scopo o conseguenza, è limitare l'esercizio od il godimento di un diritto umano.

- Apartheid.
- Aggressione.
- Crimini contro l'umanità.

Il Comitato di Liberazione Nazionale Veneto D'Europa, da forza e sottoscrive la denuncia "Crimini contro l'umanità" presentata alla Corte Penale Internazionale (CPI), dall'Avvocato Juan Branco, contro l'Unione Europea e Stati membri, funzionari e politici d'Italia, Francia e Germania; avrebbero consapevolmente creato la "via di migrazione più vasta del mondo, con la conseguenza che oltre 12000 persone hanno perso la vita. Per arginare i flussi migratori ed al posto di operazioni di

Sede Operativa – Via Strada per Fratta, 35 – 33077 Sacile (PN) – Territori Veneti Occupati
segreteria@clnveneto.net – www.clnnveneto.net

salvataggio e sbarco sicure come prescrive la legge, l'Europa orchestra politica di trasferimento in strutture di detenzione (in Libia) dove vengono commessi crimini atroci". Il Comitato di Liberazione Nazionale Veneto D'Europa, riconferma la denuncia per genocidio-crimini contro l'umanità dello Stato italiano e dell'Unione europea, presentata alla Corte penale internazionale (CPI) per avvelenamento da sostanze PFAS di oltre 300 mila cittadini Veneti, in un periodo di sversamento di 40 anni atto a inquinare le falde acquifere (crimine ambientale). Alla presente, lo Stato Italiano non ottempera lo Statuto di Roma, rifiutando di fornire alla Procura Internazionale, gli atti probatori delle parti civili sull'avvelenamento in corso.

- Abuso di posizione dominante "Euro sistema". L' euro è motivo di discriminazione per i popoli, in quanto viola il principio della libertà economica, essendo l'euro una moneta la cui circolazione non è libera di fluttuare sul mercato valutario e nessuno ha il diritto di imporre una valuta ad un popolo senza il suo consenso, soprattutto se tale moneta viene imposta in termini di massa monetaria, circolazione, emissione. La limitazione monetaria, vuol dire limitazione della libertà economica, essendo una moneta, se tale viene definita, uno strumento di regolazione degli scambi tra economie e paesi, oltre che strumento di politica economica, sempre che accettiamo che l'euro sia una moneta. Forse questo è addirittura ancora più grave delle violazioni dei diritti dell'autodeterminazione, perché viola il principio di libertà economica di ognuno e quindi di ogni comunità.

È ormai evidente che la politica economica attuata dall'Unione Europea, non permette di raggiungere i risultati promessi dai politici al governo, con il sostegno interessato di una nutrita schiera di economisti, abili nel calcolare ma molto meno capaci di pensare in modo sistemico, per il bene comune (che molti di loro non sanno neppure definire).

In ottemperanza alle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949, i due Protocolli aggiuntivi del 1977 e quello del 2005, Convenzione di Ginevra del 1951 sui rifugiati; diritto Internazionale Pubblico: obbligo di applicare il Diritto Internazionale Umanitario (DIU). Lo status di rappresentante legale, di governo dello Stato Veneto per il popolo Veneto autodeterminato, impegna a tale obbligo. L'applicazione dello Jus in Bello mette invigore protocolli e convenzioni.

Art 1.4 del I Protocollo del 1977 addizionale alle Convenzioni di Ginevra del 1949, i membri del Comitato di Liberazione Nazionale Veneto devono essere considerati legittimi combattenti, con il presente documento ufficiale, Atto Giuridico Pubblico Internazionale in forma di Trattato "Effetto Farfalla".

Virtù di un processo di produzione giuridica automatico eseguito da:

Ufficio Affari Legali del Consiglio Legislativo del Popolo Veneto.

Sede Operativa – Via Strada per Fratta, 35 – 33077 Sacile (PN) – Territori Veneti Occupati
segreteria@clnveneto.net – www.clnnveneto.net

Ufficio Trattati della Commissione Trattati del Comitato di Liberazione Nazionale Veneto. Consiglio Europeo dei Popoli d'Europa.

Consiglio Nazionale del Popolo Veneto.

Assemblea Costituente. Costituzione Federale della Confederazione Veneta, Legge Federale sulla Banca Nazionale Veneta e Legge Federale sull'unità monetaria ed i mezzi di pagamento.

Approvazione con sottoscrizione popolare a democrazia diretta dei diritti di autodeterminazione del Popolo Veneto e da 14.581 altri cittadini rappresentati autorizzati di Nazionalità Veneta.

Approvato dal Governo di transizione del Consiglio Nazionale del Popolo Veneto. Approvato dall' Ufficio Affari Legali del Consiglio Legislativo del Popolo Veneto. Approvato dall'Organizzazione per la Liberazione dei Territori Veneti.

Approvato dal Comitato di Liberazione Nazionale Veneto.

CONCLUSIONE:

Noi Popolo Veneto e Popoli d'Europa, consideriamo il riconoscimento della dignità, inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili che costituiscono il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo. Consideriamo che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti dell'uomo, hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell'umanità, che l'avvento di un mondo in cui gli esseri umani godono della libertà di parola, di credo, della libertà dal timore e dal bisogno, è stato proclamato come la più alta aspirazione dell'uomo; consideriamo che è indispensabile che i diritti dell'uomo siano protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare che l'uomo sia costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia e l'oppressione; consideriamo che è indispensabile promuovere lo sviluppo dei rapporti amichevoli tra le Nazioni; consideriamo che i Popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti fondamentali dell'uomo, nella dignità, nel valore della persona umana, nell'eguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna, hanno deciso di promuovere il progresso sociale ed un migliore tenore di vita, in una maggiore libertà. Considerato che gli Stati membri si sono impegnati a perseguire, in cooperazione con le Nazioni Unite, il rispetto e l'osservanza universale dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, consideriamo che una concezione comune di questi diritti e di queste libertà è della massima importanza per la piena realizzazione di questi impegni. Il Comitato di Liberazione Nazionale Veneto (C.L.N.V.) ha personalità Giuridica Internazionale, in nome e per conto di tutti i Popoli d' Europa, quindi ha l'idoneità ad assumere la titolarità di situazioni giuridiche soggettive, create da norme del Diritto Internazionale, in virtù della quale può considerarsi soggetto d'autonoma imputazione giuridica; è un'organizzazione

Sede Operativa – Via Strada per Fratta, 35 – 33077 Sacile (PN) – Territori Veneti Occupati
segreteria@clnveneto.net – www.clnnveneto.net

Internazionale, titolare di diritti ed obblighi all'interno dell'Ordinamento Internazionale, può agire autonomamente rispetto agli Stati ed organizzazioni internazionali intergovernative. Nella concreta manifestazione di soggettività Internazionale, può annoverarsi anche d'immunità e di privilegi. L'atto istitutivo, determina la struttura e gli obiettivi del Comitato di Liberazione Nazionale Veneto e ne elenca i poteri attribuiti per raggiungere gli scopi prefissati. Il C.L.N.V. con l'effettivo uso di questi poteri, nell'agire concreto sul piano internazionale, si rende attore della Comunità Internazionale, quindi idoneo ad essere titolare di personalità giuridica, nella piena capacità reale di esercitare tutte le funzioni di effettività.

Chi siamo. Personalità giuridica internazionale:

Il Comitato di Liberazione Nazionale Veneto, in ottemperanza alle disposizioni contenute nell'Art. 96.3 del 1° protocollo aggiuntivo del 1977, alle Convenzioni di Ginevra del 1949, l'art. 96.3 del primo Protocollo di Ginevra del 1977 sui Movimenti di Liberazione, per rapportarsi con gli Stati terzi, ha emanato l'Apparato Istituzionale di Governo: Consiglio Nazionale del Popolo Veneto (Autorità Nazionale Veneta A.N.V.) ed ha notificato la sua fondazione consegnando l'Atto Costitutivo, con firme dei fondatori, alla sede dell'Alto Commissariato dei Diritti Umani (OHCHR) di Ginevra (CH) il 25/07/2016 per essere notificato al Segretario Generale delle Nazioni Unite. L'Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio, è lo strumento legale di riferimento, di cui si dota il Governo Veneto Provvisorio per la gestione della fase di transizione. Ogni Cittadino del Popolo Veneto, ha diritto ed il potere, di delegare l'amministrazione provvisoria dello Stato Veneto al Governo Veneto Provvisorio, istituito ai sensi e per gli effetti dell'art. 96.3 del Primo Protocollo di Ginevra del 1977, riconoscendolo quale unica autorità legalmente costituita sui territori occupati della propria Patria Naturalis Ratio. Per una scelta libera, consapevole e democratica, al fine di perfezionare la nostra Unione, garantire la giustizia, assicurare la tranquillità all'interno, provvedere alla difesa comune, promuovere il benessere generale, salvaguardare per noi e per i nostri posteri il bene della libertà; poniamo in essere tutti i diritti di autodeterminazione dei popoli a democrazia diretta, la Costituzione Federale Veneta. Il principio di autodeterminazione dei popoli, sancisce il diritto di un popolo sottoposto a dominazione straniera ad ottenere l'indipendenza, associarsi ad un altro Stato o comunque a poter scegliere autonomamente il proprio regime politico. Tale principio costituisce una norma di diritto internazionale generale, cioè una norma che produce effetti giuridici (diritti ed obblighi) per tutta la Comunità degli Stati. Inoltre questo principio rappresenta anche una norma di rectius, ius cogens, cioè diritto inderogabile (significa che esso è un principio supremo ed irrinunciabile del diritto internazionale, per cui non può essere derogato mediante convenzione internazionale).

ART. 53 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati: costituisce norme di ius cogens quelle regole del diritto internazionale generale, le quali sono riconosciute ed accettate dalla comunità internazionale nel suo insieme, come inderogabili. Proteggono i diritti fondamentali

Sede Operativa – Via Strada per Fratta, 35 – 33077 Sacile (PN) – Territori Veneti Occupati
segreteria@clnveneto.net – www.clnnveneto.net

dell'ordinamento internazionale e costituiscono le basi fondanti dell'attuale comunità internazionale e della convivenza fra stati:

- divieto di aggressione/di uso della forza
- divieto di negare il diritto all'autodeterminazione
- divieto di crimini di guerra e contro l'umanità
- divieto di genocidi
- divieto di apartheid
- divieto di tortura
- divieto di discriminazione razziale
- divieto di schiavitù

La formazione di una consuetudine, dipende inoltre dalla convinzione che la pratica generale sia conforme a diritto: gli stati devono avere il sentimento di conformarsi a ciò che costituisce una obbligazione giuridica. La norma consuetudinaria, una volta formata, diventa vincolante per tutti i membri della comunità internazionale, anche per gli Stati che non hanno positivamente contribuito alla sua formazione, non è accettabile la teoria secondo cui la consuetudine non vincola lo Stato, il quale si sia persistentemente opposto al suo processo di formazione (teoria dell'obiettore persistente). Il Comitato di Liberazione Nazionale Veneto, facendo riferimento allo Statuto delle Nazioni Unite, nonché agli scopi e ai principi in esso contenuti, sottoscrive la Dichiarazione e Programma d' azione per una cultura di Pace (A/RES/53/243) del 06 ottobre 1999.

CHI RAPPRESENTIAMO:

Il Popolo Veneto tutto e 14.581 persone, cittadini Veneti autodeterminati del "Comitato di Liberazione Nazionale Veneto" e tutti i popoli autoctoni-indigeni d'Europa. Ricordiamo che il Popolo Veneto fu l'unico non conquistato con la guerra dai Romani, perché videro in loro un popolo laborioso e pacifico. Le fonti scritte sugli Antichi Veneti sono molte e ben note, distribuite in un ampio arco di secoli e riferibili ai più famosi scrittori Greci e Latini: da Omero a Virgilio, da Tito Livio, a Plinio il Vecchio, etc. Omero li chiamò "Evetoy" e così tutti i Greci; i Latini li chiamavano "Heneti", Il significato Greco della parola EVETOY è: degni di lode, o lodevole, narrato da Tito Livio, celebre excursus di storia patria. Il Comitato di Liberazione Nazionale Veneto è organizzato e

Sede Operativa – Via Strada per Fratta, 35 – 33077 Sacile (PN) – Territori Veneti Occupati
segreteria@clnveneto.net – www.clnnveneto.net

rappresentativo del popolo Veneto e dei popoli d'Europa, soggetti a dominio coloniale razzista ed a occupazione straniera, in lotta per l'autodeterminazione. Il Comitato di Liberazione Nazionale Veneto d'Europa, partecipa alla vita sociale internazionale: ha capacità di concludere accordi, prendere parte a lavori di organizzazioni internazionali e partecipa a conferenze internazionali, presenta reclami ed istanze internazionali, conduce la lotta per realizzare il diritto all'autodeterminazione. Rientra nei rapporti tra il governo razzista, costituito dall'organizzazione internazionale sui generis Unione Europea ed il Comitato di Liberazione Nazionale Veneto d'Europa, la consuetudine per cui, il governo Europeo, non può usare la forza per privare i Popoli Europei del loro diritto all'autodeterminazione. Dal diritto di resistenza, le diverse risoluzioni dell'A.G. hanno attribuito ai Popoli Europei, privati con la forza del loro diritto all'autodeterminazione, il diritto di ricevere assistenza da Stati terzi, ai fini della futura indipendenza del territorio. Nel mutamento di sovranità, subentra di fatto, nel governo del territorio dello stato predecessore, il governo del Consiglio Nazionale del Popolo Veneto e ne acquista la sovranità a titolo originario. (Convenzione di Vienna sulla successione tra stati nei trattati del 1978.

ART. 2 (b) (e) successione giuridica e **ART. 15** regola della tabula rasa. Convenzione di Vienna sulla successione degli stati in materia di beni, archivi ed archivi di stato del 1983.

ART. 14 cessione: il passaggio di beni dal predecessore al successore (Popolo Veneto millenario autoctono) deve essere regolato da un accordo tra i due, in mancanza di tale accordo (regola supplettiva) i beni immobili e quelli mobili del predecessore, connessi all'attività dello stato sul territorio in questione, passano al successore. (Ritorno in possesso).

ART. 15 contiene una disposizione a favore degli Stati, nati dal processo di decolonizzazione, attribuendo al nuovo Stato, le proprietà acquisite con il contributo del territorio su cui si è costituito il nuovo Stato indipendente. (Reimpossesso della sovranità popolare autoctona).

ART 12: i beni appartenenti a stati terzi, non sono pregiudicati dal mutamento di sovranità. Il Debito Pubblico dello stato predecessore, non si trasmette allo stato successore (debiti odiosi). Debito generale: fanno capo al predecessore, se questi nonostante la successione non cessi di esistere. Per tutti gli archivi di Stato che hanno una diretta connessione con il territorio oggetto della successione, la Convenzione di Vienna, adotta il principio di territorialità. L'accordo di sede dell'organizzazione ove si trova, viene disciplinata dalle immunità giurisdizionali. L'immunità degli organi del Comitato di Liberazione Nazionale Veneto d'Europa, le attività poste in essere dall'individuo-organo nell'esercizio delle sue funzioni, non sono attività proprie dell'individuo ma dello Stato di cui esso è organo e per cui agisce.

Sede Operativa – Via Strada per Fratta, 35 – 33077 Sacile (PN) – Territori Veneti Occupati
segreteria@clnveneto.net – www.clnnveneto.net

-l'attività è imputata allo stato, tranne che venga commesso un crimine internazionale: l'individuo quindi non ne risponde.

-Immunità organica funzionale dell'individuo-organo: non si può convenire a giudizio persona che abbia posto in essere l'atto, perché questa era solo un tramite. L'immunità funzionale copre l'atto per sempre, anche una volta cessata la carica; unico limite all'immunità funzionale: commissione di un crimine internazionale. In questo caso c'è la possibilità di convenire a giudizio, le persone che abbiano commesso il fatto.

-il diritto internazionale consente allo stato territoriale, di disconoscere l'immunità organica in casi ben determinati, in particolare quando l'organo abbia commesso crimini internazionali. All'immunità organica si accompagna anche un'immunità di natura personale, per gli atti che l'individuo-organo svolge, al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni. Capi di stato e Capi di governo, oltre a godere dell'immunità organica come qualsiasi altro organo dello stato, beneficiano delle stesse immunità personali degli agenti diplomatici quando sono all'estero. Ministri degli affari esteri, godono dell'immunità completa dalla giurisdizione penale, tanto per gli atti compiuti a titolo privato, quanto per quelli ufficiali, purché si tratti di un ministro in carica. L'agente diplomatico rappresenta, lo stato accreditante nelle relazioni internazionali con lo stato accreditatario. Il Console svolge funzioni tipiche dell'amministrazione dello stato d'invio, all'interno dello stato territoriale. Il diritto internazionale generale, stabilisce alcuni privilegi e immunità a favore degli agenti diplomatici, al fine di assicurare un'efficace svolgimento delle funzioni diplomatiche (Convenzione di Vienna 1961 sulle relazioni diplomatiche). L'immunità dell'Organizzazione Internazionale Comitato di Liberazione Nazionale Veneto dei Popoli d'Europa, si afferma in relazione alle funzioni che rientrano nella sfera dell'ente: Autodeterminazione dei Popoli.

Base giuridica

In forza dei principi che caratterizzano lo Stato di diritto sulla tutela giurisdizionale dei popoli in autodeterminazione-autodecisione, solennemente proclamati e riconosciuti:

Diritto dei gruppi Nazionali e Etnici di decidere liberamente il proprio destino: Art. 2 del Trattato di Tartu del 02 febbraio 1920 (URSS-Estonia).

Carta Atlantica Dichiarazione di principi di politica internazionale concordata (1941) Statuto delle Nazioni Unite: articolo 1, comma 2, e all'articolo 55

Dichiarazione dei Diritti Umani del 1948

Risoluzione 217 A (III) - Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo - 10.12.1948

Sede Operativa – Via Strada per Fratta, 35 – 33077 Sacile (PN) – Territori Veneti Occupati
segreteria@clnveneto.net – www.clnnveneto.net

Risoluzione 1514(L)XV/1960 – Dichiarazione sulla concessione dell'Indipendenza dei popoli Coloniali
Risoluzione 2200/A del 1966 – Patto Internazionale Diritti civili e politici e Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali

Risoluzione 2625(XXV)/1970 - il principio che gli Stati si astengano, nelle loro relazioni internazionali, dal ricorso alla minaccia o all'uso della forza contro l'integrità territoriale o all'indipendenza politica di uno Stato o in qualunque altro modo incompatibile con i fini delle Nazioni Unite.

Risoluzione 3314(XXIX)/1974 - Definizione di aggressione in riferimento alla 2625(XXV)/1970
Risoluzione 55/2 - Dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite – 20.09.2000

Risoluzione 41/128 - Dichiarazione sul diritto allo sviluppo – O.N.U. 04.12.1986

Risoluzione CDS 276 - Condanna uso della forza da parte regime libico contro i manifestanti 1970 emessa all'unanimità il 26.11.2011 e deferito per la prima volta uno Stato alla Corte Penale Internazionale.

Risoluzione 61/178 del 20 dicembre 2006 - Dichiarazione ONU Diritti Popoli Indigeni

Risoluzione 61/295 del 13 settembre 2007 - Approvazione Dichiarazione dei Diritti dei Popoli Indigeni – Sessione Plenaria 107° ONU

COM (2012) 748: Proposal for a COUNCIL EU DECISION

Dichiarazione di accettazione della giurisdizione della Corte penale internazionale Art. 94 della Carta delle Nazioni Unite

Sentenze Corte Penale Internazionale – I.C.C.

Sentenze e pareri consultivi vincolanti della International Court of Justice, ICJ Codificazione del 2001 da parte della CDI UNCTAD/GDS/APP/2013/1 – Rapporto in merito a "Perdita di entrate fiscali palestinesi in Israele nell'ambito del Protocollo di Parigi sulle relazioni economiche."

Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e Diritti Umani (UNGP).

The UN "Protect, Respect and Remedy" Framework for Business and Human Rights U.N. Human Rights Council, "Resolution 8/7

Risoluzione 18/6

Sede Operativa – Via Strada per Fratta, 35 – 33077 Sacile (PN) – Territori Veneti Occupati
segreteria@clnveneto.net – www.clnnveneto.net

Risoluzione adottata dall'Assemblea generale il 22 giugno 2017 (A / 71 / L.73 e Add.1)] 71/292. Assemblea Generale: Ribadendo che tutti i popoli hanno un diritto inalienabile all'esercizio del loro Sovranità e Integrità del loro territorio Nazionale.

Risoluzione 65/118 del 10 dicembre 2010.

Risoluzione 65/119 del 10 dicembre 2010.

Risoluzione 71/122 del 6 dicembre 2016

Conferenza per la sicurezza e la cooperazione in Europa (1975)

Carta Africana sui diritti degli uomini e dei popoli (c.d. Carta di Banjul adottata nel 1981) Giurisprudenza della Suprema Corte Canadese 25506 del 20.8.1998 - 2 SCR 217 - 112 (b) Corte di Giustizia: direttiva comunitaria 85/577 - 89/665.

Art. 19 della Carta di Nizza - Trattato sull'Unione europea e l'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali. PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO sulla violazione dei diritti dei popoli indigeni nel mondo, compreso l'accaparramento dei terreni. (2017/2206(INI))

PROPOSTA DI RISOLUZIONE 3.7.2015 presentata a norma dell'articolo 133 del regolamento sul diritto all'autodeterminazione dei popoli, di Gianluca Buonanno. Invita le istituzioni UE a riconoscere e ribadire che tutti i popoli hanno diritto all'autodeterminazione ed in virtù di questo diritto, essi decidono liberamente del loro status politico e perseguono liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale.

Il Parlamento europeo - visto l'articolo 133 del suo regolamento,

A. considerando che, in occasione dell'indizione del referendum greco sul cosiddetto piano di salvataggio, molti leader Europei, compresi i massimi vertici dell'Unione, hanno espresso dure critiche in proposito;

B. considerando che, secondo l'autorevole parere di due esperti indipendenti dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, Alfred de Zayas e Virginia Dandan, "tutte le istituzioni che si occupano di diritti umani, dovrebbero accogliere il referendum della Grecia, come un'eloquente espressione di autodeterminazione del Popolo Greco", così come previsto dall'articolo 1 della Convenzione Internazionale sui diritti civili e politici;

C. considerando quindi che, dalle suddette critiche nei confronti dell'iniziativa referendaria in questione, emerge che il principio di autodeterminazione, non sembra essere stato recepito come dovrebbe;

Sede Operativa – Via Strada per Fratta, 35 – 33077 Sacile (PN) – Territori Veneti Occupati
segreteria@clnveneto.net – www.clnnveneto.net

1. invita le istituzioni UE a riconoscere e ribadire che tutti i popoli hanno diritto all'autodeterminazione ed in virtù di questo diritto, essi decidono liberamente del loro status politico e perseguono liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale;

2. incarica il suo Presidente, di trasmettere la presente proposta di risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e al Segretario Generale delle Nazioni Unite.

Interrogazioni parlamentari 28 febbraio 2017. Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-001376-17 alla Commissione Articolo 130 del regolamento Mara Bizzotto (ENF).

INTERROGAZIONE SCRITTA di Matti Wuori (Verts/ALE) alla Commissione.
Interrogazioni parlamentari 28 febbraio 2017.
Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-001376-17 alla Commissione, Articolo 130 del regolamento Mara Bizzotto (ENF). Sostegno dell'UE ai popoli autoctoni. Il Consiglio ha riconosciuto nella sua risoluzione del 30 novembre 1998, sulle popolazioni autoctone che la cooperazione con tali popolazioni ed il sostegno alla creazione di partenariati con esse, è di fondamentale importanza per il raggiungimento degli obiettivi della riduzione della povertà, dello sviluppo sostenibile, del rispetto dei diritti dell'uomo e del processo democratico.
Il 16 novembre 1989, l'Ufficio di presidenza ampliato del Parlamento europeo, riunito in sessione straordinaria a Bruxelles, esprime la sua gioia all'indomani di quanto accaduto in Germania e dell'apertura del muro di Berlino, ribadendo l'impegno dell'Assemblea a favore della democrazia e dell'autodeterminazione dei popoli. Incarica il suo Presidente, di trasmettere la presente proposta di risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ed al Segretario Generale delle Nazioni Unite.

- Discriminazione: l'alto rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Catherine Ashton, che il 20 novembre 2012, ha ribadito che l'UE, ha riconosciuto il National Coalition of Syrian Revolution and Opposition Forces, come rappresentante legittimo delle aspirazioni del popolo Siriano – terminologia sulla quale si è registrata comunanza di posizione da parte di tutti i membri e non come l'unico legittimo rappresentate del popolo Siriano. Una precisazione sulla scelta di utilizzare un articolo indefinito o definito, piuttosto che il singolare o il plurale, è stata effettuata, ad esempio, dal Regno Unito che tramite il suo Foreign Secretary, in sede di riconoscimento del Syrian National Council, quale legittimo rappresentante del popolo Siriano, si pronunciò nel seguente modo: «Well there are other representatives as well as the Syrian National Council , and that's why say 'a' legittimate representative of the Syrian people». Altri Stati dell'UE, invece, si sono spinti oltre, parlando del National Coalition of Syrian Revolution and

Sede Operativa – Via Strada per Fratta, 35 – 33077 Sacile (PN) – Territori Veneti Occupati
segreteria@clnveneto.net – www.clnnveneto.net

Opposition Forces, quale "unico legittimo" rappresentante del popolo Siriano. Qualunque sia il livello di riconoscimento, il National Coalition of Syrian Revolution and Opposition Forces, viene avvertito (e riconosciuto) come legittimo rappresentante dei Siriani che chiedono un cambiamento democratico del paese, nonché come opposizione Siriana. Il Comitato di Liberazione Nazionale Veneto d'Europa, come da parere della Corte Europea, disponibile ad una collaborazione per un apporto migliorativo del proprio Corpo Diplomatico alle istituzioni dell'organizzazione UE e per l'ottenimento della certificazione standard codice ISO 3166 Stati. 23 dicembre 2013. La lingua veneta è riconosciuta con identificativo ISO 639-3 "vec" dall'UNESCO e classificata fra le lingue viventi, nel catalogo Ethnologue e riconosciuta dal Consiglio d'Europa nel 1981. Lo ius cogens è percepito dai membri della C.D. Comunità Internazionale (gli Stati in particolare) come diritto assolutamente inderogabile. Secondo l'articolo 53 della convenzione del 1969 «È nullo qualsiasi trattato che, al momento della sua conclusione, sia in contrasto con una norma imperativa di Diritto Internazionale Generale. Ai fini della presente convenzione, per norma imperativa di Diritto Internazionale Generale, si intende una norma che sia stata accettata e riconosciuta dalla Comunità Internazionale degli Stati nel suo insieme, in quanto norma alla quale non è permessa alcuna deroga e che non può essere modificata che da una nuova norma di diritto internazionale generale, avente lo stesso carattere».

L'articolo 64 prescrive:

«Qualora sopravvenga una nuova norma imperativa di Diritto Internazionale Generale, qualsiasi trattato esistente che contrasti tale norma diventa nullo ed ha termine».
Il giurista Enzo Moavero Milanesi, Presidente dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) conferma: "L'autodeterminazione dei popoli non rientra nei trattati dell'Unione europea".
L'autodeterminazione dei popoli non rientra nei trattati dell'Unione, i trattati dell'UE sono accordi vincolanti tra i paesi membri dell'Unione Europea. Definiscono gli obiettivi dell'UE, le regole di funzionamento delle istituzioni Europee, le procedure per l'adozione delle decisioni e le relazioni tra l'UE e i suoi paesi membri.
Ogni azione adottata dall'UE si basa sui trattati.

Trattato sull'Unione europea (versione consolidata 2016).

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (versione consolidata 2016).

Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (versione consolidata 2016). Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (2016).

Sede Operativa – Via Strada per Fratta, 35 – 33077 Sacile (PN) – Territori Veneti Occupati
segreteria@clnveneto.net – www.clnnveneto.net

I Popoli Autoctoni d'Europa impongono gli obblighi erga omnes, imperativi a tutti gli Stati aderenti per trattato ed alla stessa Organizzazione sui Generis Unione Europea, in corresponsabilità di reciprocità legale, l'esigibilità dell'autodeterminazione. Progetto di codificazione della Commissione del Diritto Internazionale sulla responsabilità degli Stati, nel Progetto definitivo del 2001, per le gravi violazioni nei confronti della Comunità Internazionale, degli obblighi erga omnes da parte delle norme di jus cogens. Obblighi erga omnes e codificazione della responsabilità degli Stati, 2005, ora in Comunità Internazionale, cit., p. 517 ssRapporteur Crawford riferimento unitario nel III Capitolo della seconda parte del testo finale le "serious breaches" di obblighi previsti da norme inderogabili ("peremptory norms") del Diritto Internazionale Generale.

In accordo con l'orientamento dello scrivente:

Sentenza sul caso Timor Est, la Corte si è espressa nei seguenti termini: «in the Court's view, Portugal's assertion that the right of peoples to self-determination has an erga omnes character, is irreproachable. […] However, the Court considers that the erga omnes character of a norm and the rule of consent to jurisdiction are two different things» (sentenza, cit., p. 102, par. 29). A stretto rigore il riferimento ad un «diritto» (e ancor più, nel secondo paragrafo della citazione riportata, ad una «norma») erga omnes, sembrerebbe implicare che l'accento sia posto dalla Corte, sul carattere consuetudinario del principio di autodeterminazione. In questi termini, potrebbe tra l'altro, essere intesa anche la qualificazione operata dal giudice Weeramantry, nella sua opinione dissidente, dell'autodeterminazione come «a right assertible erga omnes». Per questa interpretazione, v. ad esempio KLABBERS, The Scope of International Law: Erga Omnes Obligations and the Turn to Morality, in Liber Amicorum Bengt Broms: Celebrating His 70th Birthday, 16 October 1999, M. Tupamäki (ed.), Helsinki, 1999, p. 149 ss., p. 169. Nel senso invece che dall'utilizzo della terminologia indicata, si potrebbe inferire che la Corte abbia individuato, nella posizione giuridica attiva derivante dal principio di autodeterminazione, un diritto spettante non agli Stati, ma ai popoli, v. le considerazioni svolte da FORLATI, Azioni, cit., p. 96. Va detto peraltro che nella giurisprudenza successiva, la Corte ha corretto il tiro, quando ha nuovamente riconosciuto, questa volta in termini a nostro avviso più opportuni, il carattere erga omnes dell'«obligation to respect the right of the Palestinian people to self determination» (Muro, opinione consultiva, cit., p. 199, par. 155, corsivo aggiunto). Di «diritti» erga omnes, la Corte parla anche nella sentenza del 1996, sulla Applicazione della Convenzione sul Genocidio (v. ante, nota 31), in un brano che peraltro è riprodotto anche nella giurisprudenza successiva (v. la nota 38). In questo caso, il riferimento ai diritti serve alla Corte, per giustificare l'affermazione immediatamente successiva, secondo cui «the obligation each State […] has to prevent and to punish the rime of genocide is not territorially limited by the Convention» (sentenza, cit., p. 616, par. 31). Per tale notazione v. anche TAMS, Enforcing Obligations Erga Omnes, cit., p. 110 ss. Muro, opinione consultiva, cit., pp. 201-202, par. 163. Per questi rilievi v. Separate

Sede Operativa – Via Strada per Fratta, 35 – 33077 Sacile (PN) – Territori Veneti Occupati
segreteria@clnveneto.net – www.clnnveneto.net

opinion of Judge Kooijmans, Muro, opinione consultiva, cit., I.C.J. Reports 2004, p. 219 ss., p. 231, par. 40. Cfr. anche PICONE, Obblighi erga omnes, cit., p. 628 ss.; VILLALPANDO, Le codificateur et le juge face à la responsabilité internationale de l'État: interaction entre la CDI et la CIJ dans la détermination des règles secondaires, in Annuaire français de droit int., 2009, p. 39 ss., p. 56; CRAWFORD, Responsibilities for Breaches of Communitarian Norms: An Appraisal of Article 48 of the ILC Articles on Responsibility of States for Wrongful Acts Responsibility, in From Bilateralism to Community Interest. Essays in Honour of Judge Bruno Simma, U. Fastenrath et al. (eds.), Oxford, 2011, p. 224 ss., pp. 231, 234. In questo senso PERTILE, «Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory»: A Missed Opportunity for the Development of International Humanitarian Law?, in Italian Yearbook of Int. Law, vol. 14, 2005, p. 121 ss., p. 155. Si noti peraltro che nella motivazione, tale obbligo di cooperazione è ricostruito in termini parzialmente diversi: con riguardo soltanto al principio di autodeterminazione, la Corte sembra infatti ammettere che l'adempimento dei relativi obblighi, possa realizzarsi anche attraverso misure unilaterali degli Stati: «[i]t is also for all States, while respecting the United Nations Charter and international law, to see to it that any impediment, resulting from the construction of the wall, to the exercise by the Palestinian people of its right to self-determination is brought to an end» (Muro, opinione consultiva, cit., p. 200, par. 159). Quanto all'obbligo a carico di ogni Stato, parte della Quarta Convenzione di Ginevra, di assicurare l'osservanza da parte di Israele delle norme del Diritto Umanitario, esso viene invece ricostruito dalla Corte a partire dal dovere, previsto dall'art. 1, di rispettare e far rispettare la Convenzione in ogni circostanza: ivi, pp. 199-200, par. 158. È probabile peraltro che il richiamo agli Stati ad intervenire, per ottenere l'attuazione del Diritto Internazionale umanitario, copra in aggiunta agli obblighi qualificati come obblighi erga omnes, anche gli altri obblighi, evidentemente di natura collettiva, previsti dalla Convenzione medesima ma che non abbiano natura consuetudinaria (e siano perciò da qualificarsi più correttamente come obblighi erga omnes partes): cfr. in questo senso VERMEER- KÜNZLI, A Matter of Interest, cit., p. 576, nota 111). FOX, The Law of State Immunity2, Oxford, 2008, p. 2, e KRAJEWSKI, SINGER, Should Judges be Front- Runners? The ICJ, State Immunity and the Protection of Fundamental Human Rights, in Max Planck Yearbook of United Nations Law, vol. 16, 2012, p. 1 ss., p. 5: «state immunity is not a static concept, but subject to changes and reformulation reacting to changes in the international system». VERMEER-KÜNZLI, A Matter of Interest, cit., p. 570, la quale, partendo dal presupposto dell'identità tra norme che pongono obblighi erga omnes e norme cogenti, afferma: «[e]ven if the peremptory nature of a norm cannot create jurisdiction of a certain court where it does not exist, it can, when jurisdiction exists but is limited by reservations or other limiting clauses, determine the application, or rather the non-application, of such limitations». In termini analoghi cfr. anche ORAKELASHVILI, Peremptory Norms in International Law, Oxford, 2006, p. 490: «[o]ne must distinguish between claims portraying jus cogens as a free-standing basis of judicial competence, and claims viewing it

Sede Operativa – Via Strada per Fratta, 35 – 33077 Sacile (PN) – Territori Veneti Occupati
segreteria@clnveneto.net – www.clnnveneto.net

as a relevant factor in the interpretative process». Timor Est, sentenza, cit., p. 102, par. 29: «[w]hatever the nature of the obligations invoked, the Court could not rule on the lawfulness of the conduct of a State when its judgment would imply an evaluation of the lawfulness of the conduct of another State which is not a party to the case». Sulla regola dell'«Oro monetario» cfr. ORAKHELASHVILI, The Competence of the International Court of Justice and the Doctrine of the Indispensable Party: From Monetary Gold to East Timor and Beyond, in Journal of Int. Dispute Settlement, 2011, p. 373 ss. Il punto era già stato affrontato, anche se rispetto alle riserve delle dichiarazioni di accettazione della giurisdizione obbligatoria della Corte, nell'ambito dell'affaire della Competenza in materia di pescherie, (Spagna c. Canada) dal giudice Vereshchetin, il quale, nella sua opinione dissidente, allegata alla sentenza sulla competenza della Corte del 4 dicembre 1998, aveva osservato al riguardo: «a State making a reservation sometimes does so because it "lack[s] confidence as to the compatibility of certain of its actions with international law" […] and for that reason wishes to evade the scrutiny of its conduct by the Court. However, it is one thing when the legality of certain actions may be seen as doubtful, and quite a different thing when the actions whose examination by the Court a State seeks to avoid, by making a reservation, are clearly contrary to the Charter of the United Nations, the Statute of the Court or to erga omnes obligations under international law. Being confronted with such a dilemma, it is for the Court to draw a di stinction between these two different legal situations, which may lead to different conclusions as to the validity or admissibility of the reservation in question» (I.C.J. Reports 1998, p. 570 ss., p. 575, par. 11). L'accordo del presente Trattato sono fonte del Diritto Internazionale.

ART 38 dello Statuto della Corte Internazionale dispone che la Corte applichi "le convenzioni Internazionali sia generali che particolari, le quali stabiliscono norme espressamente riconosciute dagli stati in lite". La procedura di conclusione dei trattati, i loro effetti, le riserve, l'invalidità e l'estinzione, sono disciplinati dal Diritto Internazionale consuetudinario. Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969; Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati tra Stati e organizzazioni internazionali o tra organizzazioni internazionali del 1986.

ART 2: Un Trattato è "un accordo Internazionale, concluso per iscritto tra stati e disciplinato dal Diritto Internazionale, contenuto sia in un unico strumento, sia in due o più strumenti connessi e qualunque sia la sua particolare denominazione". Firma soggetta a ratifica, accettazione dell'approvazione, Arts. 10 e 18, Vienna Convenzione sul diritto dei trattati del 1969, a democrazia diretta; il presente Trattato, "EFFETTO FARFALLA", è disponibile nel sito Istituzionale del Comitato di Liberazione Nazionale Veneto dei Popoli d'Europa, per tutti i soggetti di Diritto Internazionale, gruppi politici in rappresentanza di popoli autoctoni ed alle persone che lottano per la sopravvivenza di tutti i popoli autoctoni d'Europa e del mondo, per Diritto Internazionale di Autodeterminazione.

Sede Operativa – Via Strada per Fratta, 35 – 33077 Sacile (PN) – Territori Veneti Occupati
segreteria@clnveneto.net – www.clnnveneto.net

Avvio fase Costituente per la Costituzione Federale della Confederazione dei Popoli d' Europa a democrazia diretta, a tutela giurisdizionale dei diritti elencati dal Diritto Internazionale che riconosce all'individuo una personalità Internazionale, derivante dalla circostanza che le convenzioni sui diritti umani lo rendono destinatario delle norme in esse contenute.

CONCLUSIONE:

I popoli d'Europa, nel creare tra loro un'unione sempre più stretta, hanno deciso di condividere un futuro di pace fondato su valori comuni.
Consapevole del suo patrimonio spirituale e morale, l'Unione dei Popoli d'Europa, si fonda sui valori indivisibili e universali della dignità umana, della libertà, dell'uguaglianza, della solidarietà, dell'autodecisione-autodeterminazione; essa si basa sul principio della democrazia e sul principio dello Stato di Diritto. Pone la persona al centro della sua azione, istituendo la cittadinanza dell'Unione e creando uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. L'Unione dei Popoli Liberi d'Europa, contribuisce alla salvaguardia e allo sviluppo di questi valori comuni, nel rispetto della diversità delle culture e delle tradizioni dei popoli d'Europa, nonché dell'identità nazionali. Il godimento di questi diritti, fa sorgere responsabilità e doveri, nei confronti degli altri come pure della comunità umana e delle generazioni future. Pertanto, l'Unione dei Popoli Liberi d'Europa riconosce i diritti, le libertà e i principi enunciati in appresso.
I firmatari affermano efficacemente «il loro profondo attaccamento a tali libertà fondamentali che costituiscono le basi stesse della giustizia e della pace nel mondo e il cui mantenimento si fonda essenzialmente, da una parte, su un regime politico effettivamente democratico a democrazia diretta e dall'altra, su una concezione comune e un comune rispetto dei diritti dell'uomo di cui essi si avvalgono».

Venezia, 07/11/2020

FIRMATARI